



## TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA

### PRESIDENZA

**D.P n. 22/2020**

**Oggetto:** integrazioni ai D.P. n. 20/2020 e n. 21/2020: misure organizzative in applicazione dell'art. 83, **commi 6 e 7**, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, come modificato nella legge di conversione n. 27 del 24 aprile e da ultimo rimodificato dal DL.n. 28 del 30 aprile 2020- **Periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020.**

### IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visto l'art. 83, commi 6 e 7, del Decreto legge in data 17.3.2020 n.18 relativo alle misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi nello svolgimento dell'attività giudiziaria;

Visto l'art. 36 del DL 8 aprile 2020 n. 23;

Viste le modificazioni al citato art. 83 apportate per il settore penale con la legge di conversione del DL 18/2020, Lex 24 aprile n. 27, pubblicata in G.U. in data 29 aprile e vigente al 30 aprile 2020, modificazioni che hanno comportato l'emissione del D.P. n. 21 adottato in data 30 aprile;

**Letto il recentissimo Decreto Legge n. 28 emesso in data 30 aprile e in pari data pubblicato in G.U, con il quale, pur dopo la legge di conversione del DL 18/20, sono state apportate ulteriori modifiche al citato art. 83, tali da prevedere, per quanto qui di stretto interesse, le seguenti statuizioni:**

- la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario per la celebrazione da remoto delle udienze civili (art. 3 c: *“al comma 7, lettera f), dopo le parole «deve in ogni caso avvenire» sono aggiunte le seguenti: «con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario»*);

- l'esclusione del collegamento da remoto nel settore penale per le udienze di discussione e di quelle istruttorie con prove dichiarative, salvo il consenso delle parti (art. 3 d: *“al comma 12-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti»;*
  - la celebrazione dei processi penali per i quali nei sei mesi successivi al periodo di sospensione (dal 9 marzo all'11 maggio 2020) scadono i termini di cui all'art. 304 comma 6 cpp (art. 3 n. 2: *alla lettera b), le parole «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale»;*
  - la protrazione al 31 luglio 2020 del termine della cd fase 2 (art. 3 lett. i: *“ovunque ricorrano nell'articolo, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020»”*)
- Ritenuto che le ultime novelle, peraltro suscettibili di modifiche in sede di conversione del DL n. 28 del 30 aprile, comportano variazioni ai decreti presidenziali n. 20 e n. 21 nei sensi che seguono:
- in entrambi la fase 2 va determinata tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020, con possibilità di rinvii dopo il 31 luglio:
  - nel D.P. n. 20/20 va aggiunto, per il settore civile, che l'udienza da remoto di cui alla lett. f) dell'art. 83 va tenuta dal Giudice stando nel proprio ufficio;
  - nel D.P. n. 21/20 va aggiunto, per il settore penale, che l'udienza con collegamento da remoto non trova applicazione per le udienze istruttorie e per le discussioni finali, salvo il consenso delle parti;
  - rimangono ferme tutte le restanti previsioni e misure organizzative adottate nel DP n. 20/2020, in particolare, quanto al settore penale, per la tenuta da remoto



(collegamenti Teams o Skype For Business) delle udienze di convalida di arresto/fermo del GIP e interrogatori di garanzia, delle udienze di convalida di arresto/fermo e contestuale giudizio direttissimo; la partecipazione dell'imputato detenuto in video-conferenza alle udienze in aula da celebrare nelle forme del vigente codice di procedura penale.

Riserva ogni altra determinazione agli sviluppi normativi e alla possibile adozione di specifico protocollo per l'applicazione del comma 12 bis art. 83 (come da ultimo modificato) alle udienze e attività del settore penale, da concordarsi con la Camera Penale e con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona.

\*\*\*

Tanto premesso, a integrazione dei D.P. n. 20 e n. 21 emessi, rispettivamente, il 14 e il 30 aprile 2020;

Dispone come in parte motiva

Si comunichi:

- 1) Al presidente della Sez. Penale, al Coordinatore della Sez. Civile, ai magistrati togati e onorari del Tribunale.
- 2) Al Dirigente Amministrativo, ai Funzionari responsabili delle cancellerie.
- 3) Al Presidente della Corte di Appello di Brescia
- 4) Al Procuratore della Repubblica in Sede
- 4) al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cremona
- 5) al Presidente della Camera Penale e Civile di Cremona
- 6) Al Consiglio Superiore della Magistratura -VII commissione  
([settima.emergenzacovid@cosmag.it](mailto:settima.emergenzacovid@cosmag.it))

Si pubblichino immediatamente sul sito web del Tribunale.

Cremona, 4 maggio 2020.

***Il Presidente del Tribunale***

***Anna di Martino***

